
Legge regionale 21 maggio 2007, n. 29

Norme per l'emergenza idrica per l'anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche") e alla legge regionale 11 dicembre

1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo).

(Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 24.05.2007)

INDICE

- **Norme per l'emergenza idrica per l'anno 2007**

- **Modifiche alla l.r. 81/1995 e alla l.r. 91/1998**

TITOLO I Norme per l'emergenza idrica per l'anno 2007

Art. 1 Stato di emergenza idrica idropotabile per l'anno 2007

1. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge è dichiarato, per l'anno 2007, lo stato di emergenza idrica idropotabile su tutto il territorio della Regione Toscana.

Art. 2 Piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile per l'anno 2007

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di cui all'articolo 7 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), è predisposto dal gestore del servizio idrico integrato ed è approvato dall'Autorità di ATO (ambito territoriale ottimale) competente entro quindici giorni dal suo ricevimento, previa acquisizione del parere delle province e delle Autorità di bacino, territorialmente interessate, da rilasciare perentoriamente entro sette giorni dalla richiesta.

2. L'Autorità di ATO trasmette tempestivamente il piano operativo per l'emergenza idrica idropotabile alla Regione, che ne cura la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana.

3. Restano ferme le previsioni di cui ai piani di prevenzione dell'emergenza idrica idropotabile previsti dall'articolo 24 bis della deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 8, già approvati dalle competenti Autorità di ATO, i quali sono equiparati, per l'anno 2007, ai piani operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile.

Art. 3 Disposizioni in materia di procedure espropriative per l'anno 2007

1. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nei piani operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile, per l'anno 2007, le Autorità di ATO costituiscono autorità espropriante.

2. Per l'esercizio dei poteri espropriativi, le Autorità di ATO possono avvalersi degli uffici dei comuni, delle province e in caso di indisponibilità degli stessi, in subordine, dei gestori del servizio idrico integrato.

Art. 4 Disposizioni per l'attuazione del piano operativo per l'emergenza idrica idropotabile per l'anno 2007

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 7 bis della l.r. 81/1995 si provvede con procedimento unico, anche mediante apposita conferenza tra i rappresentanti dei competenti organi delle amministrazioni interessate, finalizzata alla tempestiva acquisizione dell'assenso alla realizzazione degli

interventi medesimi.

2. Alla convocazione della conferenza ai sensi del comma 1 provvede l'Autorità di ATO competente, anche su proposta del gestore, che è comunque tenuto a parteciparvi.
3. Ai fini di cui al presente articolo, l'Autorità di ATO competente convoca la conferenza entro il giorno successivo al ricevimento della richiesta del gestore; la prima riunione si svolge entro due giorni lavorativi successivi, e si conclude, entro i successivi cinque, con apposita determinazione.
4. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti alla predetta conferenza.
5. In caso di dissenso di una o più amministrazioni, l'Autorità di ATO assume comunque la determinazione conclusiva del procedimento, dandone adeguata motivazione.
6. La Giunta regionale detta direttive tecniche a cui le Aziende unità sanitarie locali (USL) devono attenersi per l'espressione degli atti di loro competenza per l'effettuazione degli interventi previsti dal piano operativo per l'emergenza idrica idropotabile.
7. Quanto previsto al comma 5 non si applica se il dissenso è espresso dall'amministrazione preposta alla tutela della salute o della pubblica incolumità, dalle amministrazioni competenti in materia di valutazione impatto ambientale (VIA) e dalle amministrazioni statali.

Art. 5 Disposizioni alle province per l'anno 2007

1. Le province, a seguito della dichiarazione di stato di emergenza idrica idropotabile di cui all'articolo 1, sono tenute:
 - a) a sospendere il rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello idropotabile, nelle aree e per i tempi previsti dalla dichiarazione di emergenza idrica idropotabile;
 - b) a provvedere tempestivamente all'emanazione dei provvedimenti limitativi di propria competenza, in materia di usi idrici diversi da quello idropotabile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni ad uso zootecnico per le quali è prescritta la potabilità delle acque, nonché alle concessioni relative a sistemi di irrigazione che attuano un risparmio dell'acqua.
3. Le province sono tenute, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite in materia di demanio idrico, a segnalare alla Regione, ovvero, in caso di fenomeno a carattere esclusivamente locale, ai comuni interessati, i dati e le informazioni in loro possesso che possano costituire presupposto per l'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 6 Conferenza regionale per l'anno 2007

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è costituita, per l'anno 2007, la conferenza dei presidenti delle Autorità di ATO e dei presidenti delle province presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato; alla conferenza partecipano anche i segretari generali dell'Autorità di bacino.

TITOLO II Modifiche alla l.r. 81/1995 e alla l.r. 91/1998

Art. 7 Modifiche all'articolo 7 della l.r. 81/1995

[art7-]omissis (1)

[art8] Art. 8 - Inserimento dell'articolo 7 bis della l.r. 81/1995

[art8-]omissis (1)

[art9] Art. 9 - Inserimento dell'articolo 7 ter della l.r. 81/1995

[art9-]omissis (1)

[art10] Art. 10 - Inserimento dell'articolo 8 bis della l.r. 81/1995

[art10-]omissis (1)

[art11] Art. 11 - Inserimento dell'articolo 12 bis della l.r. 91/1998

[art11-]omissis (2)

[art12] Art. 12 - Inserimento dell'articolo 14 bis della l.r. 91/1998

[art12-]omissis (2)

[art13] Art. 13 - *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 luglio 1995, n. 81
2. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 dicembre 1998, n. 91